

COPIA



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 25 gennaio 2027, dell'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, gestito dalla ditta E.VER. s.r.l. e sito in Via Dosdegà n. 67 nel comune di Villafranca di Verona (VR)

Determinazione n. 1737 del 27/06/2022

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. prende atto dell'istanza di aggiornamento prot. 43436 del 24 agosto 2021 per adeguamento ai criteri di cui al D.M. 188/2020;
2. autorizza la ditta E.VER. s.r.l., con sede legale ed operativa in via Dosdegà 67 nel comune di Villafranca di Verona (VR), all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
3. autorizza le emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti, nel rispetto delle relative prescrizioni;
4. autorizza lo scarico su suolo nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella 4 dell'Allegato 5, Parte Terza, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, garantendo altresì l'assenza delle sostanze pericolose elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
5. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 25 gennaio 2027.

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 280/17 del 27 gennaio 2017 la Provincia ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 25 gennaio 2022, dell'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, della ditta E.VER. s.r.l. con sede operativa nel comune di Villafranca di Verona.

Con determinazione dirigenziale n. 3794/17 del 29 settembre 2017 la Provincia ha preso atto di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 280/17 del 27 gennaio 2017, relativa all'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, della ditta E.VER. s.r.l. con sede operativa nel comune di Villafranca di Verona, finalizzata all'inserimento di nuovi codici EER e alla ridefinizione di alcune aree dell'impianto.

Con determinazione dirigenziale n. 308/19 del 24 gennaio 2019 la Provincia ha preso atto di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 280/17 del 27 gennaio 2017, relativa all'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, della ditta E.VER. s.r.l. con sede operativa nel comune di Villafranca di Verona, consistente nella ridefinizione di alcune aree del lay-out dell'impianto.

Con nota acquisita al n. 43436 del 24 agosto 2021 la ditta ha presentato istanza di aggiornamento per adeguamento ai criteri di cui al d.m. n. 188/2020.

Con pratica SUAP n. 04141700239-13092021-1053, acquisita al n. 47118 del 15 settembre 2021 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona, la ditta E.VER. s.r.l. ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Via Dosdegà n. 67 nel comune di Villafranca di Verona.

Con nota acquisita al n. 2102 del 18 gennaio 2022 la ditta ha presentato una verifica di conformità alle linee guida del Consiglio SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184ter del D. Lgs. N. 152/2006.

Con nota iscritta al n. 6506 del 10 febbraio 2022 la Provincia ha richiesto ad A.R.P.A.V. l'espressione del parere di competenza di cui alla L. 128/2019 e Linee guida delibera SNPA del 6 febbraio 2020.

Con nota acquisita al n. 29827 del 14 giugno 2022 la ditta ha inviato ad A.R.P.A.V. ed alla Provincia integrazioni volontarie alla pratica di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Con nota iscritta al n. 29907 del 14 giugno 2022 la Provincia di Verona ha inviato alla ditta comunicazione dei motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rinnovo, alle condizioni richieste, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti poiché, in assenza del parere obbligatorio e vincolante di A.R.P.A.V., non sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Con nota acquisita al n. 30179 del 15 giugno 2022 A.R.P.A.V. ha inviato alla Provincia il proprio parere di competenza in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3.

Con nota acquisita al n. 31561 del 23 giugno 2022 A.R.P.A.V. ha integrato il proprio precedente parere in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i. (d.lgs. n. 209/2003);
- decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (d.m. 188/2020);
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5/2/1998);
- Regolamento del Consiglio dell'Unione europea 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue "Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio" (Reg.Cons. n. 333/2011/Ue);
- Regolamento della Commissione dell'Unione Europea 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue "Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di

- essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio” (Reg.Comm. n. 715/2013/Ue)
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
 - legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
 - articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
 - deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014” (d.G.R.V. n. 1400/2017);
 - deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014);
 - deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022” (delibera SNPA n. 41/2022);
 - decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
 - articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021 ha conferito al dott. Paolo Malesani l’incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore e del parere obbligatorio e vincolante espresso da A.R.P.A.V. con la nota acquisita al n. 30179 del 15 giugno 2022, successivamente integrato con la nota acquisita al n. 31561 del 23 giugno 2022. In tale parere A.R.P.A.V. ha ritenuto non ammissibile la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti tessili (in quanto la documentazione fornita dalla ditta non contiene le informazioni necessarie ai fini dell’emissione del parere di competenza), né per il codice EER 19.12.12 (in quanto proveniente dal trattamento meccanico di rifiuti a composizione “mista”, nella quale non è pertanto riscontrabile la presenza di una frazione metallica significativa).

Per quanto riguarda il codice EER 20.03.07, A.R.P.A.V. non ha espresso alcun parere EoW pertanto, limitatamente a detto codice, si è ritenuto rimangano validi i motivi ostativi comunicati con la nota provinciale del 14 giugno 2022 ossia non sussistano i presupposti per autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto.

Obblighi

da rispettare

La ditta E.VER. s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via Dosdegà n. 67 nel comune di Villafranca di Verona nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni contenute nel Quadro Prescrittivo, allegato parte integrante alla presente determinazione.

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta E.VER. s.r.l., al Comune di Villafranca di Verona, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'A.R.P.A.V., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

Imposta

di bollo

Obbligo assolto con marche da bollo n. 01201106652488 del 27 agosto 2021 e n. 01201106653558 del 16 agosto 2021, che la ditta dichiara annullate per lo scopo e conservate in originale.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD